

Statuto dell'Associazione "Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe – Associazione di
Promozione Sociale"

In sigla

"Obiettivo Famiglia/FC – APS"

Articolo 1 – Denominazione, sede, durata

È costituita ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito indicato anche come CTS) un'associazione di promozione sociale denominata "Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe – Associazione di Promozione Sociale" o in forma abbreviata "Obiettivo Famiglia/FC – APS".

L'associazione ha sede legale a Roma. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Il Comitato Esecutivo Nazionale può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'associazione ha durata illimitata.

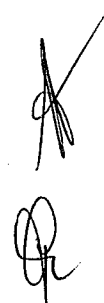
Articolo 2 - Statuto

L'associazione di Promozione sociale è disciplinata da presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e delle successive modifiche, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali applicabili, del Codice Civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 – Scopo e finalità

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, e 118, comma 4, della Costituzione, si riconosce nell'ideale

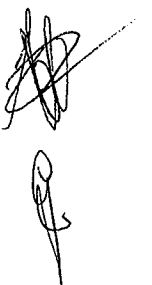


Europeo e si impegna ad una collaborazione continua con le parti sociali, le ONG e le Associazioni che tutelano i diritti delle Famiglie e delle donne che operano nei Paesi Membri della Comunità Europea.

L'Associazione si prefigge la promozione sociale, la tutela della cittadinanza, di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Le sue finalità sono:

- la tutela morale, sociale, giuridica ed economica delle persone che si dedicano al lavoro familiare a tempo pieno, o a tempo parziale, con particolare attenzione a chi svolge un ruolo genitoriale;
- introduzione e applicazione di norme a sostegno delle famiglie;
- favorire ogni iniziativa volta al sostegno della maternità e paternità;
- promuovere indagini, richieste, studi, ecc., indirizzati ad una maggiore conoscenza delle condizioni e dei rischi inerenti ad ogni aspetto del lavoro familiare, al fine di individuare le necessarie strategie atte a superare tali situazioni;
- la protezione di donne e minori da ogni forma di abuso o di violenza;
- promuovere una più larga ed equa partecipazione delle donne alla gestione politica ed economica del nostro Paese;
- promuovere una reale educazione sanitaria finalizzata alla prevenzione nello spirito della riforma sanitaria;
- promuovere una conoscenza all'uso dei beni e dei servizi, ed una educazione al consumo alimentare;
- ottenere l'attribuzione di un "assegno famiglia" da versare direttamente a tutte le casalinghe a tempo pieno, che comprenda gli eventuali assegni familiari, attualmente percepiti dal coniuge;
- diritto a programarsi per ogni cittadina/o un'equa pensione;
- il riconoscimento della qualifica di Caregiver per le casalinghe/ghi a tempo pieno, che assistono persone in difficoltà;



- la prevenzione dagli infortuni domestici e dalle malattie professionali da lavoro familiare e la loro copertura assicurativa;
- sollecitare la creazione e l'adeguamento di una vasta rete di servizi sociali;
- l'istituzione e l'erogazione di percorsi formativi, riconosciuti dallo Stato o dagli Enti Locali, per chi desideri acquisire ulteriori livelli di professionalità nei riguardi di particolari mansioni del lavoro di cura, soprattutto al fine di una migliore assistenza a familiari in particolare difficoltà;
- una maggiore attenzione verso i problemi dei cittadini disoccupati o inabili al lavoro, e più in generale, dei nuclei familiari con basso reddito, al fine di assicurare a tutti condizioni di vita dignitose;
- una più favorevole ed avanzata regolamentazione del mercato del lavoro, con l'introduzione di maggiore flessibilità e l'applicazione delle esperienze europee, quale lavoro occasionale ed accessorio;
- qualificazione dell'abitare, verso un'edilizia caratterizzata da risparmio energetico e migliore contatto con la natura;
- un forte e qualificato impegno nel campo ecologico e di protezione ambientale;
- lo sviluppo di una organizzazione Europea in rete di Associazioni simili o aventi analoghe finalità;
- la quantificazione e il riconoscimento, ai fini del calcolo del prodotto Interno Lordo in Italia ed
- altrove, di tutto il contributo del lavoro familiare o di volontariato sociale (come nella conferenza di Pechino);
- istituire e gestire corsi di formazione professionale, nonché la presentazione e/o partecipazione a progetti per finanziamenti su iniziative territoriali locali, nazionali e internazionali e tutti i progetti riguardanti la cooperazione internazionale;
- realizzare attività dirette alla tutela del lavoro e della disabilità, nonché all'assistenza e alla promozione delle attività imprenditoriali;

Articolo 4 – Attività svolte




L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, a favore di associati, loro familiari o terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con particolare riferimento alle lettere a);d);f);i);k);l);m);n);p);q);u);v); w); di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione, per la realizzazione di iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo potrà, tra l'altro, compatibilmente con la sua natura di ETS, nel rispetto dei limiti di legge, realizzare le seguenti attività:

- effettuare attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dell'opinione pubblica.
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima, anche concorrendo anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- predisporre servizi nel settore legale, finanziario, fiscale, assicurativo, commerciale, tributario e previdenziale;
- svolgere il servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziali delle controversie, anche on-line.
- Organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione.
- Svolgere e sviluppare norme volte al decoro urbano ed al risparmio e rispetto del suolo;



- Realizzare attività di intermediazione del lavoro, nonché di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione professionali ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs 276/2003;
- In ogni caso porre in essere tutte le attività utili, necessarie o opportune per realizzare gli scopi statuari, ponendo in essere ogni tipo di operazione di carattere ordinario o straordinario, stipulando contratti, collaborazioni e dando esecuzione ad ogni tipo di atto, contratto, convenzione, anche trascrivibili, nei pubblici registri con soggetti pubblici o privati.

L'associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.LGS 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Tuttavia potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità statuarie, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità previsti dall'art. 36 del D. Lgs.117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 - Numero e tipologia

Possono essere soci di "Obiettivo Famiglia/FC - Aps":

- le persone fisiche che approvano le finalità e lo statuto dell'Associazione, indipendentemente dalla propria nazionalità, appartenenza etnica o religiosa;
- altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 35 del CTS;



Il numero di soci è illimitato e comunque non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge per il tipo associativo adottato. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'iscrizione per i successivi anni si rinnova automaticamente.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 6 - Modalità di adesione dei soci collettivi.

La domanda di adesione, da parte dei soci collettivi, dovrà essere presentata, tramite spedizione di raccomandata A/R, al Comitato Esecutivo Nazionale il quale ne valuterà l'ammissione o l'eventuale rigetto che dovrà essere sempre motivato. Alla richiesta di ammissione a socio dovrà essere allegata la copia dello Statuto dell'ente che chiede di diventare associato; la dichiarazione di riconoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e l'impegno ad attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi; una copia del versamento della quota sociale nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale si pronuncia sulla domanda di adesione entro 30 giorni dalla sua presentazione. Nel caso di accoglimento della domanda di ammissione, il nuovo socio viene iscritto nel relativo Libro Soci.

In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, l'interessato potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà nei termini previsti dal presente Statuto e comunque sempre in forma scritta e motivata. Gli enti collettivi sono rappresentati dal rispettivo presidente o da altro delegato dagli stessi indicato.

Articolo 7 - Modalità di adesione dei soci persone fisiche.

La richiesta di adesione, da parte di soci persone fisiche, potrà essere presentata, se nominato, al Referente territoriale di riferimento il quale invia i dati con cadenza mensile al Comitato Esecutivo Nazionale, o direttamente al CEN tramite apposita modulistica disponibile on-line.



Alla richiesta di ammissione a socio dovrà essere allegata dichiarazione di riconoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e l'impegno ad attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi, nonché una copia del versamento della quota sociale nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale si pronuncia sulla domanda di adesione entro 30 giorni dalla sua presentazione. Nel caso di accoglimento della domanda di ammissione, il nuovo socio viene iscritto nel relativo Libro Soci.

In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, l'interessato potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà nei termini previsti dal presente Statuto e comunque sempre in forma scritta e motivata.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci.

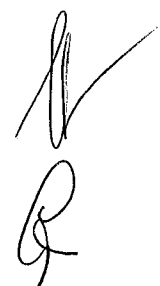
I soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese già autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere degli organi associativi;



- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associative secondo l'importo annualmente stabilito;

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento per il sostegno economico dell'Organizzazione e, pertanto, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

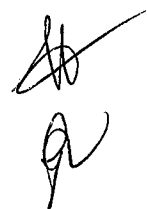
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Articolo 9 -Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente stesso. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Articolo 10 – Recesso, decadenza ed esclusione del socio

Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta trasmessa all'assemblea.



Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunque debitamente motivata. È ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. È prevista la decadenza automatica del socio per il mancato versamento della quota associativa entro il 31/3 di ogni anno solare, ferma restando la possibilità di avanzare nuova domanda di adesione successivamente a tale termine.

Fatto salvo il diritto di recesso e l'esclusione del socio ai sensi dei commi precedenti, il socio decade da tale qualità anche nei seguenti casi:

- in caso di decesso del socio persona fisica;
- in caso di scioglimento, fallimento, sottoposizione a procedura concordata, messa in liquidazione, perdita della qualifica di ente del terzo settore o non profit del socio persona giuridica.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 11 – Organi e livelli organizzativi

Sono Organi dell'Associazione "Obiettivo Famiglia/FC - Aps":

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente;
- Il Comitato Esecutivo Nazionale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- L'Organo di Controllo.




Articolo 12. – Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei soci partecipano con diritto di voto tutti i soci, purchè iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente, per:

- la valutazione del programma svolto;
- la definizione di nuovi programmi di lavoro;
- l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è inoltre convocata:

- su iniziativa del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- su istanza di almeno un 1/10 dei suoi componenti con diritto di voto;
- su istanza di almeno 6 membri del Comitato Esecutivo nazionale;
- su iniziativa dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita. La convocazione può essere inviata, oltre che a mezzo posta, anche mediante e-mail e fax.

I compiti dell'Assemblea sono i seguenti:



- definire le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare il Comitato Esecutivo Nazionale, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e l'Organo di controllo;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- approvare l'eventuale regolamento organizzativo dei lavori assembleari oltre ad eventuali ulteriori regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- deliberare la quota associativa annuale, su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono i seguenti:

- deliberare le modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla competenza dell'assemblea straordinaria dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;



- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 - Comitato esecutivo nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo di amministrazione dell'Associazione "Obiettivo Famiglia/FC - Aps" ed è composto da undici membri compreso il Presidente.

Dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione.

Ai membri del Comitato Esecutivo Nazionale si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle Cause di ineleggibilità e decadenza.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Esecutivo Nazionale si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Esecutivo Nazionale fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Al suo interno il Comitato Esecutivo Nazionale elegge un Vice Presidente e un Tesoriere. Quest'ultimo gestisce il patrimonio e le attività economiche dell'associazione, redige il



bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea dei soci.

Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente via mail, inviata almeno 8 giorni prima della riunione, contenente il luogo, la data e l'indicazione dell'ordine del giorno, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

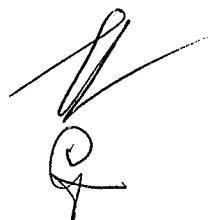
Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato, altresì, quando ne sia fatta richiesta da almeno 6 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Le delibere del Comitato Esecutivo Nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti e sono tempestivamente annotate nel relativo libro dei verbali.

In assenza del Presidente, le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale saranno presiedute dal membro più anziano.

Il Consiglio Esecutivo Nazionale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli



intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale tutto quanto non sia per Legge o Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Nazionale o degli altri organi associativi.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente Nazionale.

In particolare, e tra gli altri, il Comitato Esecutivo Nazionale ha le seguenti funzioni:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- deliberare l'ammissione degli associati persone giuridiche e persone fisiche;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- esercitare un ruolo di garanzia e di composizione delle controversie che sorgano all'interno dell'associazione nella eventuale fase preliminare precedente alla successiva devoluzione della controversia al Collegio dei Probiviri;
- predisporre la relazione annuale ed eventualmente il bilancio sociale, da presentare all'Assemblea dei soci;
- esaminare e valutare il bilancio economico predisposto dal Tesoriere;
- determinare la quota associativa annua da proporre all'Assemblea dei soci;
- nominare eventuali referenti territoriali tra gli associati per essere di supporto al regolare svolgimento della vita associativa (ad es. referente regionale, provinciale, coordinatrici locali).

Articolo 14 -Il presidente nazionale.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura incarica cinque anni con possibilità di rielezione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

I compiti del Presidente sono:

- convocare il Comitato Esecutivo Nazionale;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, e definirne l'ordine del giorno;
- effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;



- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- svolgere tutti i compiti necessari per l'adeguato funzionamento dell'associazione che non siano riservati, per disposizione di legge o di statuto, all'assemblea o al Consiglio Esecutivo Nazionale.

Il Presidente esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Al Presidente spetta la firma sociale e detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresentanza anche in giudizio e verso i terzi.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Esecutivo Nazionale per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza sono assunti dal Vicepresidente.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal Vicepresidente, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

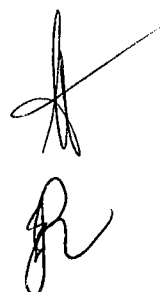
TITOLO IV - GLI ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 15 - Organi di garanzia e controllo

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Probiviri;
- L'Organo di Controllo.

Articolo 16 - Il Collegio Dei Probiviri.



Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica due anni e sono nominati dall'Assemblea Nazionale la quale provvede altresì a nominarne il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia collegialmente:

- Sui ricorsi presentati contro le decisioni del Comitato Esecutivo Nazionale in materia di ammissione di nuovi soci e di sospensione e/o esclusione di un socio;
- Su eventuali controversie interne.

Gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dall'evento a cui ci si vuole opporre e il Collegio dei Probiviri dovrà decidere entro 60 giorni, dal ricevimento del ricorso in forma scritta e motivata. In caso di particolare complessità per lo svolgimento dell'istruttoria, il termine di risposta dei Probiviri può essere derogato fino al massimo di 120 giorni.

Articolo 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Ciascun componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Articolo 18 - Revisione Legale Dei Conti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art.31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - PATRIMONIO, RISORSE, SCIOGLIMENTO

Articolo 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- patrimonio conferito in sede di costituzione;
- eventuali redditi derivanti dal patrimonio;
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.



L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art.22 -Bilancio sociale.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.Lgs.117/2017.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Nazionale convocata in seduta straordinaria e con le modalità previste nel presente Statuto e con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice civile. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 45 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VI - NORME E DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 24 - Iscrizione al registro unico nazionale

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Al Comitato Esecutivo Nazionale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'accREDITAMENTO di cui all'art.93 comma 5 del CTS.

Articolo 25 - disposizioni finali.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

